

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 12 ottobre 2018, n. 153
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di cogenerazione a gas metano della potenza elettrica nominale pari a 2,006 MWe e potenza termica di 4,55 MWt sito nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA).

Società: S.A.C.C.I.R. S.p.A. con sede legale in Roma (RM), alla via delle Ande 39 – P.IVA 03565421009 e C.F. 03565421009.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il Decreto Legge n. 7 del 07 febbraio 2002 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", convertito con modificazioni dalla Legge 09 aprile 2002 n. 55;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- la Legge n. 239 del 23 agosto 2004 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il rilascio delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- il Decreto Legislativo n. 20 del 8 febbraio 2007 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CE;
- il Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante l'abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- ai sensi del comma 7 dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 115 del 30/05/2008 la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti stessi, sono soggetti al rilascio di un'autorizzazione unica da parte dell'amministrazione competente ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 20 del 08/02/2007, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggio, del patrimonio storico artistico che costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione alimentati da fonti tradizionali, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 11, dalla Regione;
- ai sensi del successivo comma 8 dell'art. 11 del Decreto Legislativo 115 del 30/05/2008 il rilascio dell'Autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;
- con la D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, la Giunta regionale adottava le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- con la L.R. 31 del 21 ottobre 2008, la Regione Puglia ha adottato "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale";

- con il R.R. n. 12 del 14 luglio 2008 la Regione ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”;
- con il Decreto del 10 settembre 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- con la D.G.R. n. 2259 del 26 ottobre 2010 la Giunta Regionale ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- con la D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010 la Giunta Regionale ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- il R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010 con cui la Regione ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- con la L.R. 25 del 24 settembre 2012 è stata adottata una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- con la D.G.R. n. 1208 del 28/07/2017 la Giunta Regionale ha individuato la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali quale ufficio competente all’istruttoria delle istanze pervenute ai sensi del D.Lgs. 115/2008; avendo quale indirizzi operativi quelli adottati con D.G.R. 3029/2010 e D.G.R. 2259/2010;
- con la L.R. 38 del 16 luglio 2018, ad integrazione della L.R. 25 del 24/09/2012, è stato adottato all’articolo 2, l’art. 5 bis inerente i “*Profili localizzativi e procedurali per l’Autorizzazione degli impianti ex art. 11 del D.Lgs. 115/2008*”;
- l’art. 117 della costituzione che riconosce che in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica vige la competenza concorrente tra Stato e Regioni;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 7 dell’art 11 del Decreto Legislativo 115/2008 e s.m.i., è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Regione Puglia con D.G.R. n. 1208 del 28/07/2017, “... *nelle more dell’espletamento dell’iter legislativo consiliare, avviato con la pre - adozione del Disegno di Legge avente ad oggetto «Modifiche alla legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 - «Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili», che porterà alla prossima adozione della legge regionale che normerà espressamente la materia ...*” di cui all’art. 11 del citato D.Lgs. 115/2008, ha individuato la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali quale ufficio competente all’istruttoria delle istanze pervenute ai sensi del summenzionato Decreto legislativo; avendo quale indirizzi operativi quelli adottati con D.G.R. 3029/2010 e D.G.R. 2259/2010;
- la società **S.A.C.C.I.R. S.p.A.**, con sede legale in Roma, in via delle Ande 39, Cod. Fisc. e P.IVA **03565421009**, con nota PEC acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 4706 in data 12/12/2017, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da **fonte tradizionale**, ella **potenza elettrica** nominale di **2,006 MWe**, e **potenza termica** di **4,55 MWt**, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel comune di **Acquaviva delle Fonti** (BA), denominato **Impianto di Cogenerazione con motore, di tipo endotermico a ciclo otto, alimentato a gas metano**;

- successivamente, la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ha effettuato l'istruttoria telematica volta all'accertamento della completezza formale dell'istanza ex D.G.R. 3029/2010 e della D.D. 1/2011 - *"Approvazione delle Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica e delle Linee Guida Procedura Telematica"*, e con nota prot. n. 174 del 12/01/2018 provvedeva ad effettuare formale richiesta di integrazione tecnico documentale. Pertanto il Proponente con nota pec del 19/01/2018 (acquisita al prot. n. 328 del 22/01/2018); trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;
- a seguito dell'esito favorevole della verifica formale della documentazione integrativa depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, effettuata da questa Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 582 del 07/02/2018, dava comunicazione formale di avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 115/2008, e contestualmente convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 27 febbraio 2018;
- la riunione era aggiornata in attesa di acquisire gli ulteriori pareri, risultati ancora mancanti, fra i quali quelli della Soprintendenza, della Città Metropolitana e di ANAS; oltreché dell'ARPA Puglia - DAP di Bari per le materie di propria competenza. Infine si avvertiva la Società proponente e gli Enti tutti che la conclusione del procedimento, a valle dell'ottenimento dei pareri mancanti ovvero definitivi, era legata alla conclusione dell'iter legislativo avviato con D.G.R. 1208 del 28/07/2017 di modifica della L.R. 25/2012 (conclusosi, in seguito, con l'approvazione della L.R. 38 del 23/07/2018);
- la sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, quindi, con nota prot. n. 1006 del 07/03/2018 trasmetteva copia conforme del verbale della suddetta riunione. La Società proponente con note acquisite al prot. n. 3021 del 16/07/2018; prot. n. 3336 del 24/07/2018; prot. n. 3435 del 27/07/2018; prot. n. 3436 del 27/07/2018; prot. n. 3437 del 27/07/2018 e prot. n. 3438 del 27/07/2018 trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dagli Enti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi, ovvero acquisite agli atti del procedimento successivamente alla suddetta seduta.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 3022 del 26/04/2017, comunica di non prendere parte alla riunione della Conferenza di Servizi convocata per il giorno 09/05/2017, in quanto ha già depositato il proprio parere di rispondenza in sede di Valutazione Impatto Ambientale, come da Determina Dirigenziale n. 507 del 28/03/2017 del Settore Ambiente della Provincia di Foggia;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 57049 del 29/03/2018, con cui invita il Proponente, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nullaosta alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto specificato in oggetto, a produrre la domanda per il rilascio del nulla osta di competenza.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la società S.A.C.C.I.R. S.p.A. con nota pec del 10/04/2018 (acquisita al prot. n. 1550 del 13/04/2018) trasmetteva, per conoscenza alla scrivente Sezione, apposita comunicazione con cui dichiarava che *"... l'impianto di cogenerazione alimentato a gas metano a servizio esclusivo dell'Ospedale Generale regionale «F. Miulli» sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV nel medesimo punto di consegna esistente (nodo DP60-2-085111) connesso alla linea MT MIULLI (DP60-08149 in uscita da CP Acquaviva. ..., e quindi non prevede la realizzazione di un nuovo elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale ..."*.

RILEVATO che:

l'Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise non ha fornito ulteriore riscontro a quanto comunicato dalla Società istante.

Pertanto, alla luce della dichiarazione effettuata, si ritiene superata la necessità da parte della società S.A.C.C.I.R. S.p.A., di formalizzare la domanda per il rilascio del nullaosta da parte del summenzionato Ispettorato.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 13/03/2018 (acquisita al prot. n. 1102 del 13/03/2018) con cui comunica che, dal 01/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione precedente la Società istante con nota pec del 24/07/2018 (acquisita al prot. n. 3437 del 24/07/2018), comunicava di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11/06/2012. In particolare dichiarava di *"... non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti ..."*.

Pertanto si ritiene assolto da parte della società S.A.C.C.I.R. S.p.A. l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 3384 del 12/02/2018, con cui comunica che il parere di conformità di cui all'allegato Mod. P4 prot. n. 16245 del 11/07/2017 è da intendersi quale determinazione di competenza di questo Comando.; in particolare si fa presente che, prima dell'esercizio dell'attività, il titolare è tenuto a richiedere, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, il Certificato di Prevenzione Incendi (di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 08/03/2006, n. 139) mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività secondo i modelli : Mod. PIN 2 - 2014 SCIA: e Mod. PIN 2.1 - 2014 ASSEVERAZIONE; unitamente a:

- certificazioni e dichiarazioni di cui all'allegato modello P30, redatte ai sensi del D.M. 07/08/2012;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 139/2006.

Questo Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., effettuerà , con le modalità previste dall'art. 4, comma 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la consistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, ai fini del rilascio del Certificato Prevenzione Incendi. Si rammenta che è obbligo del datore di lavoro, ex D.M. 10/03/1998 e del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 adempiere, prima dell'inizio dell'attività, agli obblighi organizzativi e di designazione degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione e redigere il documento sulla valutazione del rischio in base al citato D.Lgs.

Si puntualizza, ad ogni buon conto, che eventuali variazioni e/o modifiche sostanziali ai fini antincendio, rispetto al progetto approvato con predetto parere mod. P4, dovranno essere sottoposte a nuovo parere di conformità, ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011;

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Determinazione Dirigenziale n. 303 del 27/11/2017, con cui comunica di poter rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 c. 1 del P.P.T.R., in quanto l'intervento, non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con norme di tutela dell'approvato P.P.T.R., a condizione che la barriera fonoassorbente abbia una altezza pari a m. 2,50;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 3152 del 13/03/2018, con cui comunica che le opere a farsi ricadono sul foglio catastale n. 81 del comune di Acquaviva delle Fonti che rientra in Zona di Protezione Speciale Idrogeologica di tipo B1, secondo la tipizzazione individuata dal Piano regionale di Tutela delle Acque. Per le Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di tipo B1, come prescritto nell'allegato 14 del Programma delle Misure - misura M 2.9 - sono vietate le seguenti attività:
 - divieto di realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso) , fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;

- divieto di spandimento di fanghi e compost;
- divieto di cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;
- divieto di trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
- l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi per le colture in atto;
- l'apertura e l'esercizio di nuove discariche R.S.U. non inserite nel Piano Regionale dei Rifiuti.

Nello specifico il progetto prevede la realizzazione dell'impianto in oggetto in area che risulta interessata da una precedente impermeabilizzazione in quanto interna al sito dell'Ospedale Miulli. Pertanto il rinnovamento di impianto progettato in tale area, non determina un ulteriore aggravamento del sito in questione né eventuali conflitti con i sopraccitati vincoli. Alla Luce di quanto detto e considerato, questa Sezione ritiene di poter esprimere parere favorevole al progetto in argomento, rammentando che in occasione di tali nuovi lavori, l'impianto di trattamento delle acque meteoriche, alla cui valutazione tecnica è comunque demandato il preposto Ufficio Provinciale, dovrà essere adeguato al vigente Regolamento Regionale n. 26 del 2013;

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 7474 del 11/07/2018, comunica che, le opere, consistenti nella realizzazione di una serie di basamenti in cls armato nonché di strutture di carpenteria metallica, per l'installazione delle apparecchiature dell'impianto di cogenerazione, da realizzare all'interno della esistente Centrale Termica del complesso ospedaliero "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti, non ricadono in aree sulle quali gravano vincoli da parte di questa AdB;
- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 12424 - 32 del 27/02/2018, con cui comunica che esaminata la documentazione prodotta dal proponente, evidenzia quanto segue, trattasi della realizzazione di un Impianto di trigenerazione alimentato da gas metano della Potenza elettrica di 2.006 kWe a servizio dell'Ospedale Generale di zona "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti (BA) volto ad aumentare l'efficienza energetica dei servizi tecnologici attualmente erogati dalla Centrale Termica. L'impianto sarà costituito da n. 1 modulo cogenerativo installato in centrale ECOMAX 20 NGS, prodotto da AB Impianti, di derivazione GE JENBACHER JMS 612 GS-N.L, di cui si riepilogano di seguito le principali caratteristiche tecniche:
 - Alimentazione: gas metano di rete
 - Potenza termica introdotta: 4.551 kW;
 - Potenza elettrica nominale: 2.006 kW;
 - Potenza termica nominale: 1.869 kW.

Il motore cogenerativo produrrà energia elettrica che verrà destinata alle utenze dell'Ospedale, fatto salvo eccedenze che verranno cedute in rete, mentre l'energia termica cogenerata, congiuntamente a quella prodotta dalle caldaie esistenti, servirà per alimentare le utenze termiche della struttura. Tale impianto si Interfacerà con la centrale termica esistente, con la quale condividerà il sistema di distribuzione e utilizzazione del calore. L'impianto verrà installato all'interno della centrale termica esistente. Ciò premesso, per quanto di competenza si esprime parere favorevole;

- Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, prot. n. 82191 del 02/07/2018, con cui trasmette la determinazione Dirigenziale n. 3597 del 28/06/2018 volta al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) con le seguenti prescrizioni:
 - di fissare i limiti massimi dei valori di emissioni in atmosfera nella misura che segue

Inquinanti	Limiti previsti dal D.lgs. 183/2017 allegato II	Limiti garantiti dall'azienda ed autorizzati
NOx (mg/Nmc)	95	<75
Polveri (mg/Nmc)	50	<50
CO (mg/ Nmc)	240	<100
SOx (mg/Nmc)	15^	

Durante le 760 ore/a di manutenzione dell'impianto di cogenerazione l'azienda dovrà rispettare i seguenti limiti a seconda delle potenze di macchina utilizzate.

Potenza termica (MW)	≤ 5	> 5
Polveri (mg/Nmc)	5	5
NOx (mg/Nmc)	250 [^]	250 [^]
SOx (mg/Nmc)	35 [°]	35 [°]

° il limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale

[^] 200 mg/Nmc in caso di utilizzo di gas naturale;

- presso la sede dell' impianto devono essere conservati per almeno cinque anni, insieme con il provvedimento di autorizzazione, gli originali dei certificati di analisi firmati da professionista abilitato. Tale documentazione è a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- il Gestore deve redigere un registro numerato e firmato in ogni pagina, il quale riporti tutti gli interventi di manutenzione programmata presso l'impianto al fine di ridurre le emissioni di odori;
- per i nuovi punti di emissione in atmosfera il periodo tra la data di messa in esercizio e la data di messa a regime degli impianti è stabilito pari a 30 giorni. La messa in esercizio deve essere comunicata con un anticipo di almeno quindici giorni al Servizio Edilizia Pubblica, Territorio ed Ambiente della Città Metropolitana di Bari;
- il Gestore deve produrre i certificati di analisi relativi alle emissioni, effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata pari a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime nelle condizioni di esercizio più gravose; il numero dei campionamenti da realizzare deve essere almeno pari a due;
- il Gestore è tenuto a trasmettere i dati delle verifiche periodiche delle emissioni in atmosfera, in aggiunta e contestualmente all'invio cartaceo all'Autorità competente, anche per via web al sito www.cet.arpa.apra.it. Inoltre, il Gestore è tenuto a trasmettere mediante il CET le informazioni tecnico/amministrative riguardanti al ciclo produttivo ed i punti di emissione, nonché quanto disposto nella DGRP n. 180 del 19 Febbraio 2014;
- per le misure discontinue, ai sensi del punto 2.3, Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di concentrazione si considerano rispettati se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferite ciascuna a un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione;
- i punti di emissione devono essere identificati univocamente secondo la codifica indicata nel presente documento, con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo;
- i punti di misura e campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei limiti di emissione devono essere posizionati e dimensionati facendo riferimento alla norma UNI EN 10169 e s.m.i. e UNI EN 13284-1;
- l'accessibilità ai punti di misura deve essere mantenuta tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia;
- le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura;
- i dati relativi ai controlli analitici previsti nell'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta, Allegato VI, Capitolo 5, Appendice 1;
- il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo con anticipo di almeno 30 giorni le date degli autocontrolli;
- il Gestore deve redigere un registro numerato e firmato in ogni pagina il quale riporti tutti gli interventi di manutenzione programmata presso l'impianto al fine di ridurre le emissioni di odori;
- ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite **SUAP Associato del Sistema Murgiano Murgia Sviluppo**, specifica

domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R. o dalla documentazione di settore;

- di precisare che nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione si procederà all'adozione, ricorrendo i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.Lgs. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo stesso Decreto parte V, titolo I art. 279;
- il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, deve darne comunicazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 59/2013, all'autorità competente;
- la presente autorizzazione è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano osservati gli obblighi di cui alla presente determinazione dirigenziale;
- di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto in dipendenza di sopraggiunte disposizioni normative;
- il Dirigente Responsabile dell'ARPA PUGLIA -Dipartimento Provinciale di Bari vorrà eseguire controlli periodici, trasmettendo a questa Città Metropolitana i relativi referti analitici, al fine di accertare la costante conformità della qualità delle acque alla norma vigente;
- di fare salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione e del Comune di Acquaviva delle Fonti o di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche nonché impregiudicati diritti di terzi;
- di trasmettere a mezzo pec il presente provvedimento al SUAP Associato del Sistema Murgiano Murgia Sviluppo, ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nonché di trasmettere il provvedimento all'Arpa Puglia D.A.P. di Bari, alla ASL BA, al Comune di Acquaviva delle Fonti e di comunicare per opportuna conoscenza il provvedimento al Sindaco della Città Metropolitana;
- di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana, affinché siano disposti i prescritti controlli ambientali previsti per legge;
- Comune di Acquaviva delle Fonti - Settore tecnico, prot. n. 4996 del 26/02/2018, con cui esprime parere favorevole;
- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 5860 del 14/02/2018, comunica che, per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto di rigenerazione in progetto;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 12296 del 02/08/2018, esprime parere favorevole per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavori di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012 n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° reparto Infrastrutture Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 13512 del 22/03/2018, verificato che l'intervento non interferisce con superfici di delimitazione ostacoli al volo di interesse aeroportuale militare e con servitù imposte a protezione dei siti dell'A.M., per quanto di competenza esprime nulla osta, per i soli interessi dell'Aeronautica Militare alla realizzazione di quanto citato in oggetto. Si evidenzia che per quanto riguarda la quota camini di scarico fumi, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare riguardante la segnaletica, la rappresentazione e aggiornamento cartografico degli ostacoli alla navigazione aerea;
- ASL BA - Dipartimento Prevenzione Territoriale Putignano, prot. n. 944 del 25/10/2017, rilascia parere favorevole a condizione che:
 - l'impianto, al fine di ridurre l'impatto acustico ambientale, deve essere assemblato con idonea cabina pannellata insonorizzante;

- visto il D.M. 37/2008 l'impianto deve essere costruito a regola d'arte e secondo le linee guida e norme UNI e Cei di riferimento;
- In fase di collaudo della strutture, lo scrivente Servizio si riserva di formulare eventuali ulteriori prescrizioni sulla base delle verifiche ispettive che saranno effettuate anche al fine dell'ottenimento del certificato di agibilità della strutture e dell'autorizzazione all'attività. In quell'occasione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 - copia del P.d.C.;
 - piantina planimetrica in scala 1:100 del locale con precisa indicazione delle attrezzature;
 - copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della L. 37/2008;
 - copia nulla osta in materia di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF., qualora previsto dalla normativa vigente;
 - allacciamento alla rete idrico - fognante EAAP ovvero autorizzazione allo scarico diretto dei reflui;
 - contratto con ditta autorizzata alla raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali o tossico nocivi prodotti, con relativo registro di carico e scarico;
 - denuncia di emissione dei fumi in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- SNAM Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 141 del 18/07/2018, comunica che i lavori descritti in oggetto non interferiscono con impianti di proprietà;
- ANAS S.p.A., nota prot. n. 0107754-P del 27/02/2018, comunica che gli interventi previsti non necessitano di parere da parte di questa Società, atteso che l'impianto di produzione di energia elettrica e le opere di connessione ed infrastrutture non ricadono in fascia di rispetto stradale e non comportano attraversamenti che interessano la sede stradale della S.S. 100 e della viabilità di servizio.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 1208 del 28/07/2017 e D.G.R. 3029/2010, la società **S.A.C.C.I.R. S.p.A. ha provveduto alla presentazione dell'istanza sul portale telematico** www.sistema.puglia.it con nota PEC acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 4706 in data 12/12/2017, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- la società Proponente con nota pec del 20/07/2018 (acquisita al prot. n. 3336 del 24/07/2018) ha trasmesso, per conoscenza alla Sezione procedente, apposita asseverazione ex D.P.R. 380/2001 e D.P.R. 445/2000 con la quale ha dichiarato "... di aver verificato le informazioni disponibili nel sito internet dell'ENAC alla pagina www.enca.gov.it alla Sezione Ostacoli e Pericoli per la navigazione aerea e dichiara di non ravvisare elementi di interesse aeroportuale o aeronautico ...";
- analogamente l'Istante con ulteriori note acquisite al prot. n. 3021 del 16/07/2018; prot. n. 3336 del 24/07/2018; prot. n. 3435 del 27/07/2018; prot. n. 3436 del 27/07/2018; prot. n. 3437 del 27/07/2018 e prot. n. 3438 del 27/07/2018, depositava:
 - ✓ dichiarazione insussistenza di interferenze con le infrastrutture di competenza dell'Acquedotto Pugliese;
 - ✓ dichiarazione insussistenza interferenza aree protette;
 - ✓ dichiarazione di non interferenza con aree tratturali;
 - ✓ dichiarazione di non interferenza con le infrastrutture gestite dalla SNAM Rete Gas;
 - ✓ dichiarazione di non interferenza con opere gestite dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia;
 - ✓ dichiarazione di non interferenza con attività minerarie;
 - ✓ dichiarazione di non interferenza con la rete idraulica regionale;
- infine con nota pec del 30/07/2018 (acquisita al prot. n. 4002 del 07/08/2018) il Proponente trasmetteva

“Contratto per la fornitura di energia elettrica, termica e frigorifera previa progettazione, costruzione e gestione di un impianto di rigenerazione” sottoscritto fra la società S.A.C.C.I.R. S.p.A. e l’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale “F. Miulli”;

- la Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti termici, Tutela e Valorizzazione dell’ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 3597 del 28/06/2018 rilasciava Autorizzazione unica ambientale ai sensi dell’art. 3 Capo II del D.P.R. 59/2013, ovvero “... *autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 156 art. 269 comma 2 ...*”, con le prescrizioni ivi riportate qui riprese, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 115/2008 e s.m.i., l’art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che “*si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione*”, **ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 3606 del 01 agosto 2018 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 11 D.Lgs. 115/2008 e invitava la società S.A.C.C.I.R. S.p.A. alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi dell’art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.**

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 5479 del 05/10/2018 trasmetteva:
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*”;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=download&id=2112>;
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 3606 del 01/08/2018 con cui si è comunicata l’adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - di un impianto per la produzione di energia da **fonte tradizionale, della potenza elettrica nominale di 2,006 MWe, e potenza termica di 4,55 MWt, da realizzarsi nel comune di Acquaviva delle Fonti (BA),**

denominato Impianto di Cogenerazione con motore, di tipo endotermico a ciclo otto, alimentato a gas metano;

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 139925019) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV nel medesimo punto di consegna esistente (nodo DP60-2-085111) connesso alla linea MT MIULLI (DP60-08146) in uscita da CP ACQUAVIVA (Cod. Id. 139925019). Tale soluzione prevede la:
 - realizzazione/**adeguamento fabbricato** per il punto di consegna Enel secondo quanto previsto dal paragrafo 8.5.9 della norma CEI 0-16 (in revisione applicabile) e in conformità alle indicazioni del capitolo E.3 della "Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione" (in revisione applicabile);
 - quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte tradizionale;
- in data 25/09/2018 è stato sottoscritto dalla Società S.A.C.C.I.R. S.p.A., presso la sede della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 27/09/2018 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 021166;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società S.A.C.C.I.R. S.p.A.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di cogenerazione e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.**

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società S.A.C.C.I.R. S.p.A. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica laddove necessario, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 11, c.7, del Decreto Legislativo n. 115/2008.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 115 del 30 maggio 2008, art. 11;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;

Vista la Legge Regionale 38 del 16/07/2018;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 25/09/2018 dalla società S.A.C.C.I.R. S.p.A.;

DETERMINA**ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 3606 del 01/08/2018, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 3606 del 01/08/2018, si provvede al rilascio, alla Società S.A.C.C.I.R. S.p.A. - sede legale in Roma, in via delle Ande 39, P.IVA 03565421009 e Cod. Fisc. 03565421009, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 7 dell'art. 11 del D.Lgs. 115 del 30/05/2008, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, della D.G.R. 1208 del 28/07/2017; della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e della L.R. n. 38 del 16/07/2018, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia da **fonte tradizionale, della potenza elettrica nominale di 2,006 MWe, e potenza termica di 4,55 MWt, da realizzarsi nel comune di Acquaviva delle Fonti (BA), denominato Impianto di Cogenerazione con motore, di tipo endotermico a ciclo otto, alimentato a gas metano;**
- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 139925019) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV nel medesimo punto di consegna esistente (nodo DP60-2-085111) connesso alla linea MT MIULLI (DP60-08146) in uscita da CP ACQUAVIVA (Cod. Id. 139925019). Tale soluzione prevede la:
 - **realizzazione/adeguamento fabbricato** per il punto di consegna Enel secondo quanto

- previsto dal paragrafo 8.5.9 della norma CEI 0-16 (in revisione applicabile) e in conformità alle indicazioni del capitolo E.3 della "Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione" (in revisione applicabile);
- quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte tradizionale.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 30/05/2008 n. 115 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società S.A.C.C.I.R. S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonte tradizionale di tipo cogenerativo di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 3597 del 28/06/2018.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata pari a quella riportata all'art. 5 del "Contratto per la fornitura di energia elettrica, termica e frigorifera ..." sottoscritto fra la società S.A.C.C.I.R. S.p.A. e l'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale "F. Miulli" in data 11 agosto 2016, per le opere a carico della Società, e comunque non superiore ad anni venti;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza".

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve

depositare presso la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

La fideiussione da presentare a favore del Comune deve avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012 e s.m.i.). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui all'Atto Unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 25/09/2018 e acquisito al repertorio n. 021166 del 27/09/2018.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 22 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA**